



COMUNE DI NAPOLI

Municipalità 3
Stella - S. Carlo all'Arena
Servizio Attività Tecniche

ORDINANZA DIRIGENZIALE n. 18 del 28 luglio 2017

OGGETTO: Chiusura al transito pedonale di via G. B. Alfano, strada pedonale, dal civ. 22 alla scala in corrispondenza del civ. 5, per la messa in sicurezza del parapetto e del sottostante muro di contenimento, a tutela della pubblica e privata incolumità

IL DIRIGENTE

Premesso che a seguito di numerose segnalazioni inerenti l'avanzato stato di erosione del parapetto tufaceo a protezione della scala ubicata in via G. B. Alfano (strada pedonale che collega via Cristallini con salita Miradois), il S.A.T. Della Municipalità 3 convocava apposito sopralluogo (Napoli Servizi e Servizio Difesa idrogeologica del territorio e sicurezza abitativa).

Visto che in sede di sopralluogo del 14 luglio 2017 i convenuti hanno stabilito che, a tutela della pubblica e privata incolumità, nelle more dell'intervento di cui in oggetto, è necessario interdire il transito pedonale nella via G. B. Alfano dal civ. 22 al civ. 5, garantendo il solo accesso ai predetti civici e al civ. 6 (accesso dal lato del civ. 22), con idoneo transennamento a cura della Napoli Servizi.

Letto il verbale di sopralluogo del 14 luglio 2017.

Ritenuto per le motivazioni espresse di dover adottare i provvedimenti meglio specificati nella parte dispositiva del presente atto previa sospensione di quelli in contrasto.

Letto il D.L. n° 30/04/1992 n°285 e successive integrazioni

ORDINA

ISTITUIRE, a tutela della pubblica e privata incolumità e sino a cessate esigenze, in via G. B. Alfano, dal civ. 22 alle scale in corrispondenza del civ. 5, garantendo il solo accesso ai predetti civici e al civ. 6 (accesso dal lato del civ. 22), la chiusura al transito pedonale con idoneo sbarramento materiale.

Sospendere ogni altra ordinanza in contrasto.

Il Servizio Autonomo Polizia Locale è autorizzato ad adottare, a tutela della pubblica e privata incolumità e sino a cessate esigenze, ogni altro provvedimento ed ogni altro accorgimento di carattere contingente, qualora se ne presentasse la necessità.

A norma dell'art. 3 co. 4 della legge 241/1990 avverso la presente ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere entro 60 gg dalla pubblicazione, al Tribunale amministrativo Regionale, ovvero entro 120 gg. dalla pubblicazione al Capo dello Stato.

Ai sensi dell'art. 37 del D.L. n° 30/04/1992 n°285, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 60 gg. dalla pubblicazione, con le formalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento di Esecuzione D.P.R. 495/92

Il Servizio Autonomo Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutte le altre Forze di Polizia previste dall'art. 12 del D.L. n° 30/04/1992 n°285 e gli Ausiliari del Traffico previsti dall'art. 17, comma 132, della Legge n° 127 del 15/05/1997, per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

Sottoscritta digitalmente
Il Dirigente ad interim
ing. Arnaldo STELLA

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.